



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 luglio 2012  
(OR. en)**

**14762/1/11  
REV 1**

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0249 (NLE)**

**WTO 328  
AMLAT 83  
SERVICES 95  
COMER 189**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra

---

**DECISIONE N. .../2012/UE DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla conclusione dell'accordo commerciale  
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,  
e la Colombia e il Perù, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Approvazione del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, un accordo commerciale multilaterale con i paesi membri della Comunità andina che condividevano l'obiettivo di concludere un accordo commerciale ambizioso, globale ed equilibrato.
- (2) I negoziati si sono conclusi e l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ("accordo"), è stato siglato il 23 marzo 2011.
- (3) Conformemente alla decisione n. .../2012/UE del Consiglio, del ...<sup>1\*</sup>, l'accordo è stato firmato a nome dell'Unione in data ..., con riserva della sua conclusione, ed è stato applicato in via provvisoria.
- (4) È opportuno approvare l'accordo.
- (5) L'accordo non pregiudica il diritto degli investitori degli Stati membri di fruire di un trattamento più favorevole nei casi in cui lo prevedano accordi relativi agli investimenti di cui uno Stato membro e un paese andino firmatario siano parti.

---

<sup>1</sup> GU L ....

\* GU: si prega di inserire il numero e gli estremi di pubblicazione della decisione di cui al doc. 14759/11.

- (6) Come previsto dall'articolo 218, paragrafo 7, del trattato, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare le modifiche dell'accordo in materia di indicazioni geografiche che devono essere adottate dal comitato per il commercio su proposta del sottocomitato per la proprietà intellettuale a norma dell'articolo 209, paragrafo 2, dell'accordo.
- (7) È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione di cui tali indicazioni geografiche godono che in forza dell'accordo.
- (8) L'accordo non dovrebbe essere interpretato come accordo che conferisce diritti o impone obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi a organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

L'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra<sup>1\*</sup>, è approvato a nome dell'Unione.

### *Articolo 2*

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 330, paragrafo 1, dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo.

### *Articolo 3*

Ai fini dell'articolo 209, paragrafo 2, dell'accordo, le modifiche dell'accordo in materia di indicazioni geografiche che devono essere adottate dal comitato per il commercio su proposta del sottocomitato per la proprietà intellettuale sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione. Se, nel caso di obiezioni sollevate nei riguardi di un'indicazione geografica, le parti interessate non giungono a un accordo, la Commissione adotta una posizione sulla base della procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> L'accordo è stato pubblicato nella GU ... unitamente alla decisione relativa alla firma.

\* GU: si prega di inserire nella nota 1 gli estremi di pubblicazione dell'accordo di cui al doc. 14764/11.

<sup>2</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

#### *Articolo 4*

1. Una denominazione protetta a norma dell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) dell'accordo può essere utilizzata da ogni operatore che commercializzi prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla corrispondente specifica.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione provvedono a far rispettare la protezione di cui all'articolo 210 dell'accordo, anche su richiesta di una parte interessata.

*Articolo 5*

L'accordo non è interpretato come un accordo che conferisce diritti o impone obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi a organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

*Articolo 6*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a , il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---